

F.I.S.E. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

---0---

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

---0---

Art. 1 Atti sanzionabili	pag.	2
Art. 2 Illecito sportivo ed obbligo di denuncia	“	3
Art. 3 Le sanzioni disciplinari	“	4
Art. 4 Modalità di applicazione delle sanzioni	“	4
Art. 5 Circostanze aggravanti	“	5
Art. 6 Circostanze attenuanti	“	6
Art. 7 Valutazione delle circostanze	“	7
Art. 8 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti	“	7
Art. 9 Inosservanza delle sanzioni	“	7
Art. 10 Recidiva e casellario	“	8
Art. 11 Tentativo di infrazione	“	9
Art. 12 Competenza degli Organi giudicanti	“	9
Art. 13 Astensione e ricusazione	“	10
Art. 14 Introduzione dell'azione disciplinare	“	12
Art. 15 Procedimento	“	15
Art. 16 Norme speciali per il giudizio dinanzi la Commissione di Disciplina e la Commissione Federale d'Appello	“	17
Art. 17 Impugnazioni	“	17
Art. 18 Diritto di difesa	“	20
Art. 19 Forma delle comunicazioni	“	20
Art. 20 Provvisoria esecuzione delle decisioni di primo grado	“	21
Art. 21 Provvedimenti cautelari	“	22
Art. 22 Sospensione del procedimento disciplinare	“	23
Art. 23 Revisione	“	23
Art. 24 Amnistia	“	24
Art. 25 Indulto	“	25
Art. 26 Grazia	“	26
Art. 27 Riabilitazione	“	26
Art. 28 Verbali degli atti e sottoscrizione delle decisioni	“	27
Art. 29 Procedimenti disciplinari nei confronti di minori	“	28
Art. 30 Somministrazione di sostanze, uso e metodi doping	“	28
Art. 31 Decorrenza delle sanzioni	“	28
Art. 32 Prescrizione	“	29
Art. 33 Collegio Arbitrale	“	30
Art. 34 Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport	“	32
Art. 35 Entrata in vigore	“	33

ART. 1

ATTI SANZIONABILI

1. Costituiscono atti sanzionabili tutti i comportamenti, sia in ambito federale che associativo, che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto federale, dal Regolamento di attuazione, dai Regolamenti di settore e da tutte le disposizioni federali, nonché le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali, o somme comunque dovute alla FISE, (e per qualsiasi somma a tutto ciò connessa), ed infine, anche se non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà sportiva cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati.

2. In particolare:
 - a) tutti gli atti irrispettosi, offensivi, minacciosi o di violenza in genere;
 - b) tutte le dichiarazioni lesive della onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali centrali e periferici, associazioni, enti, tesserati, particolarmente se sono state rese a mezzo stampa, radio o televisione, e non vi sia stata rettifica tempestivamente pubblicata a norma della legislazione sulla stampa;
 - c) somministrazione od uso di sostanze o metodi doping;
 - d) utilizzo di metodi o sistemi di allenamento manifestamente violenti, di sostanze o strumenti che incidano, in modo antisportivo sulle prestazioni e di atti compiuti sul cavallo, che esplichino mero sfogo o violenza.

3. Le norme del presente regolamento si applicano, oltre che ai singoli tesserati, agli affiliati ed aggregati, alle Scuole riconosciute, ai loro dirigenti, ai soci, agli istruttori ed agli accompagnatori dei tesserati minorenni delegati.

4. I dirigenti, gli istruttori, gli accompagnatori delegati sono ritenuti corresponsabili a titolo di dolo o colpa degli illeciti disciplinari commessi dai tesserati appartenenti alla associazione di cui fanno parte, in occasione di manifestazioni sportive: gli affiliati ed aggregati, i loro dirigenti e tesserati rispondono delle infrazioni da essi commesse a titolo di dolo o di colpa, così come i dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate ed aggregate sono ritenuti corresponsabili degli illeciti disciplinari commessi dalle società medesime: sempre,

in tutti i detti casi, sino a prova contraria.

5. Gli affiliati ed aggregati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.
6. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

ART. 2

ILLECITO SPORTIVO ED OBBLIGO DI DENUNZIA

1. Rispondono di illecito sportivo i tesserati, gli affiliati, gli aggregati ed i loro dirigenti, qualora compiano o consentano che altri compiano, in loro favore ed/o interesse, con qualsiasi mezzo, violazioni alla normativa sul doping e atti diretti ad alterare lo svolgimento di un Concorso, ovvero ad assicurare un vantaggio in classifica, a chicchessia.
2. Gli Ufficiali di Gara, i Consiglieri Federali e Regionali, i Referenti Regionali e, in ogni caso, chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e formazione, che comunque abbiano conoscenza di atti costituenti violazione disciplinare, e tutti i tesserati, nel solo caso di comportamento costituente illecito sportivo, commesso od in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediatamente alla Procura Federale.
3. La violazione di detto dovere, comporta diretta responsabilità di colui che, pur avendone la possibilità, non ha denunciato il fatto, ed il consequenziale avvio di procedimento disciplinare a carico del medesimo.
4. Gli affiliati e gli aggregati sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo che dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.

5. Gli affiliati ed aggregati rispondono inoltre della mancata od inidonea predisposizione di quanto necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.
6. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.

ART. 3

LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) la censura;
 - c) l'ammenda fino ad € 5.000,00;
 - d) la sospensione dell'attività agonistica fino a cinque anni dell'incolpato e/o del cavallo;
 - e) la sospensione temporanea o revoca definitiva da una carica o incarico federale o sociale od il ritiro temporaneo o definitivo di un brevetto federale;
 - f) la sospensione temporanea o la revoca della affiliazione o della aggregazione o del riconoscimento delle scuole;
 - g) la cancellazione dai ruoli federali del cavallo;
 - h) la radiazione.
2. Ogni decisione che irroga una delle sanzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) che precedono, ed ogni provvedimento cautelare, dovranno essere pubblicati, per estratto, sui notiziari federali, nonché sul sito Internet della FISE, quando esecutivi, e comunque non appena divenuti definitivi.

ART. 4

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ED ESECUZIONE.

1. L'applicazione delle sanzioni deve essere proporzionata alla gravità delle infrazioni

commesse.

2. Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato a pena di nullità.
3. Nella scelta della specie e della entità della sanzione, l'Organo giudicante deve tenere presente:
 - a) in quale ipotesi tra quelle previste dallo Statuto, dal Regolamento di Attuazione o dai vari regolamenti speciali, rientri il fatto oggetto di giudizio;
 - b) le norme che si intendono applicare;
 - c) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica ed/o il ruolo, ed/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.
4. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analogo sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

ART. 5

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. La sanzione è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver agito per futili motivi;
 - d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - e) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - f) aver determinato o concorso a determinare, con la propria infrazione, una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - g) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - h) aver commesso l'illecito per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire od

- assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
- i) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danno all'organizzazione;
 - j) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato.
2. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti, l'Organo giudicante, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare opportunamente ed equamente maggiore di quella che sarebbe stata irrogata in assenza delle dette circostanze. L'applicazione della sanzione non potrà comunque essere superiore al doppio della sanzione massima prevista.

ART. 6

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emergono a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
- a) aver agito in stato d'ira, determinato dal fatto ingiusto altrui;
 - b) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - c) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - d) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento.
2. Nel caso di una o più circostanze attenuanti, l'Organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione della sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione minore di quella prevista per quel ipo di infrazione.

ART. 7

VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze attenuanti sono valutate dall'Organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze aggravanti sono valutate dall'Organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze aggravanti o attenuanti, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del responsabile sono valutate solo riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 8

CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga l'equivalenza, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza.
3. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste, nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

ART. 9

INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte, oltre ad essere automaticamente escluso dalla partecipazione alle competizioni e/o allo svolgimento di

qualsiasi attività federale e/o associativa, sino al momento in cui la sanzione non sia stata eseguita, sarà sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione.

ART. 10

RECIDIVA E CASELLARIO

1. Chiunque, dopo aver riportato una sanzione, per qualsiasi violazione prevista dall'art. 1, ne commette un'altra, è considerato recidivo ed è sottoposto ad aggravamento della sanzione.
2. La recidiva è semplice se l'infrazione viene commessa dopo aver già ricevuto una sanzione disciplinare irrevocabile per altra infrazione.
3. La recidiva è aggravata quando viene commessa un'infrazione della stessa indole di quella precedente (recidiva specifica), se è stata commessa nei cinque anni immediatamente successivi alla precedente (recidiva infraquinquennale) e se è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione precedente.
4. La recidiva è reiterata se la nuova infrazione è commessa da chi è già recidivo.
5. In tutti i casi che precedono la sanzione da infliggersi dovrà essere equamente e proporzionalmente maggiorata rispetto a quella che sarebbe stata irrogata ove l'incolpato non fosse recidivo.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
7. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
8. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

9. A tale fine è istituito presso gli Uffici federali, sotto la vigilanza del Presidente della Commissione di Disciplina, un Casellario delle decisioni passate in giudicato di tutti gli Organi di Giustizia.
10. Tutti gli Organi di Giustizia sono tenuti a trasmettere all'Ufficio del Casellario copia delle decisioni, di cui al comma precedente, entro i primi tre giorni di ogni mese.
11. L'Ufficio, non appena ricevute dette copie, provvederà alla iscrizione dei nominativi dei tesserati ai quali sia stata comminata una sanzione nel Casellario.
12. Le informazioni contenute nel Casellario sportivo sono segrete; le stesse potranno essere comunicate esclusivamente agli Organi di Giustizia, in relazione ai procedimenti dinanzi gli stessi pendenti, ovvero ai settori federali di competenza, ai soli fini della verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti per il conferimento di incarichi, cariche ed/o brevetti federali, oltre che allo stesso tesserato che ne faccia richiesta.

ART. 11

TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. Chiunque compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o chi ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

ART. 12

COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDICANTI

1. Il Giudice Unico Regionale è competente a giudicare delle infrazioni disciplinari commesse nell'ambito della Regione, rimesse alla sua cognizione dal Procuratore Federale con l'atto di incolpazione.

2. E' competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia (quest'ultima nei limiti di un anno di sospensione).
3. La Commissione di Disciplina è giudice dell'impugnazione rispetto alle decisioni emesse dai Giudici Unici Regionali; è giudice di primo grado per le violazioni commesse, anche all'estero, da tutti i tesserati federali (art. 48 Statuto FISE):
 - a) in occasione di competizioni internazionali;
 - b) da chi ricopre cariche od incarichi federali, centrali o regionali;
 - c) al regolamento antidoping;
 - d) per fatti punibili con sanzioni superiori ai limiti di competenza del Giudice Unico Regionale.
4. La Commissione Federale d'Appello è competente a decidere:
 - a) sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni assunte in primo grado dalla Commissione di Disciplina;
 - b) degli eventuali conflitti di competenza per territorio tra Giudici Unici Regionali, nonché quelli per materia tra i Giudici Unici Regionali e la Commissione di Disciplina;
 - c) sulle istanze di astensione e sui ricorsi per ricusazione;
 - d) sulle istanze di riabilitazione.
5. Nella ipotesi di ricusazione di uno dei componenti della Commissione Federale di Appello, la decisione sulla ricusazione sarà devoluta alla Commissione di Disciplina integrata dai membri della Commissione Federale d'Appello non coinvolti dalla ricusazione.

ART. 13

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se egli stesso, od il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento

sottoposto alla sua cognizione

- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei suoi prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

2. Ciascun componente degli Organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato, quando, sussistendo ragioni di astensione, non abbia presentato la relativa istanza.
4. L'istanza di astensione è proposta alla Commissione Federale d'Appello, non appena il componente degli Organi di Giustizia che ravvisi l'esistenza di un motivo di astensione ne abbia conoscenza.
5. Sulla stessa, ove non siano previste riunioni entro il termine di quindici giorni, deciderà il Presidente ovvero un componente da lui designato.
6. Il ricorso per ricusazione si propone, da parte di quella delle parti che ne ha interesse, alla Commissione Federale d'Appello, previo versamento di un deposito, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Federale, come stabilito per le impugnazioni al comma 4° dell'art. 17.
7. In caso di accoglimento del ricorso il deposito sarà restituito.
8. Il ricorso deve essere depositato, od inviato a mezzo raccomandata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento in cui si è avuta conoscenza dell'Organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia

diventata nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

9. La presentazione del ricorso sospende il procedimento, che riprenderà il suo corso non appena definito il procedimento dalla Commissione Federale d'Appello. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
10. La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è presentata nelle forme e nei termini di cui al presente articolo. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
11. La Commissione Federale d'Appello, in caso di accoglimento del ricorso per ricusazione, indica, quando non sia uno dei suoi componenti ad esser stato ricusato, il componente in sostituzione.
12. Del pari indicherà quali tra gli atti compiuti dal giudice ricusato, dovranno essere ripetuti.
13. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per nessun motivo ma ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dal presente articolo e, comunque, quando ricorrono gravi ragioni di convenienza.
14. Nel caso in cui il Procuratore Federale ritenga di astenersi, la designazione del sostituto Procuratore che sarà titolare del procedimento, verrà effettuata dal presidente della Commissione Federale di Appello.

ART. 14

INTRODUZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. Titolare dell'azione disciplinare è il Procuratore Federale, il quale procede a seguito di rapporto, esposto, referto pervenuto da Organi federali, Ufficiali di gara, tesserati, rappresentanti degli affiliati e/o aggregati, ovvero d'ufficio, qualora sia venuto comunque a

conoscenza di violazioni disciplinari nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Presidente di Giuria e/o Ispettore deve trasmettere, il giorno successivo alla gara, od, al più tardi entro tre giorni dal compimento di questa, i referti od i rapporti dei fatti avvenuti nel corso della stessa, rilevati direttamente dal Presidente o dagli altri Ufficiali di Gara, e che ritengono debbano essere oggetto di procedimento disciplinare.
3. Il rapporto o il referto deve essere sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o Ispettore unitamente agli Ufficiali di Gara che abbiano direttamente constatato il fatto di cui al rilievo.
4. Questi debbono essere redatti in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare.
5. Tali rapporti e referti fanno fede fino a prova contraria.
6. Il Procuratore federale, ricevuti gli atti di cui al primo comma, ovvero la notizia di interesse disciplinare, provvede immediatamente alla iscrizione della notizia nel Registro "Atti relativi a violazioni disciplinari", e procede alle necessarie attività di indagine e controllo, che dovranno di norma essere concluse nel termine di tre mesi, salvo proroga di tre mesi, da assumersi, con provvedimento motivato da parte del Procuratore Federale, caso per caso, ove le indagini e gli accertamenti necessitassero di particolare e complicata attività.
7. Qualora ritenga insussistente l'illecito disciplinare, provvede ad emettere provvedimento di archiviazione.
8. Nel caso in cui l'attività di indagine sia stata iniziata in seguito ad esposto od altro atto equipollente, il provvedimento di archiviazione dovrà essere comunicato a colui che ha inviato l'esposto o l'atto sopra detto ed al Comitato Regionale di appartenenza dell'esponente stesso se tesserato.
9. Qualora ritenga la sussistenza di comportamenti meritevoli di sanzione disciplinare, esegue gli accertamenti ed indagini che ritiene opportuni (acquisizione di documenti, di filmati,

audizione di persone informate, audizione dell'incolpato) e quant'altro ritenga utile e/od opportuno ai fini dell'accertamento.

10. Potrà, in particolare, ordinare l'esibizione di qualunque atto o documento ritenuti necessari per l'indagine e disporre l'acquisizione di copia che provvederà a datare e vistare all'atto dell'acquisizione.

11. All'esito dei predetti accertamenti:

a) ove ritenga di non aver conseguito idonea prova di responsabilità, dispone l'archiviazione del procedimento;

b) ove invece ritenga la sussistenza di sufficienti elementi di prova, eleva atto di incolpazione, con il quale dispone il rinvio a giudizio dinanzi l'Organo di Giustizia al quale ritiene di proporre la proposta punitiva, e ne trasmette copia, a mezzo raccomandata a.r. all'incolpato.

12. L'atto di incolpazione deve, a pena di nullità, contenere:

1) il numero del Registro delle incolpazioni;

2) l'indicazione del Giudice dinanzi al quale l'incolpato dovrà comparire;

3) la specifica indicazione dei fatti contestati;

4) l'indicazione della violazione addebitata;

5) l'elencazione delle fonti di prova;

6) l'indicazione della facoltà di visionare il fascicolo e di estrarne copia.

13. Al contempo trasmette copia dell'atto di incolpazione e del fascicolo con i documenti che intende utilizzare per la dimostrazione dell'accusa alla segreteria del Giudice adito.

14. Il Procuratore Federale, qualora trattasi di infrazione, documentata dal rapporto o referto, di lieve entità, per cui è presumibile possa essere irrogata la sanzione del richiamo, della censura o dell'ammenda fino ad € 500,00 e/o della sospensione fino ad un massimo di quindici giorni, ne dà immediata comunicazione, con trasmissione dei relativi atti al Giudice competente, il quale, omessa ogni altra formalità, ed in particolare quelle di cui agli artt. 11 e 12, con decreto a contraddittorio eventuale e successivo, irroga la sanzione nei limiti suddetti con provvedimento immediatamente esecutivo, dandone comunicazione all'incolpato a mezzo raccomandata a.r., ed al Comitato Regionale di appartenenza del

medesimo, che ne curerà l'esecuzione.

15. In caso di competenza della Commissione di Disciplina, la sanzione sarà emessa, con provvedimento monocratico, dal Presidente della stessa.
16. Nel caso in cui non ravvisi l'applicabilità del procedimento per decreto, di cui al precedente comma, il Giudice rinvia gli atti al Procuratore Federale perché promuova l'azione disciplinare secondo il rito ordinario.
17. L'incolpato potrà proporre opposizione, dinanzi al Giudice indicato nel provvedimento, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dello stesso, con atto contenente, a pena di inammissibilità, specifiche e motivate doglianze.
18. L'incolpato, contestualmente alla proposizione dell'atto di opposizione, potrà proporre istanza motivata di sospensione della esecuzione, nel caso di irrogazione dell'ammenda ovvero di quella della sospensione.
19. E' in facoltà dell'Ufficio di Procura Federale disporre la convocazione dei testi che intende far ascoltare, direttamente per l'udienza fissata dall'Organo giudicante, non appena ricevuta dallo stesso la comunicazione della data fissata per l'udienza di trattazione.

ART. 15

PROCEDIMENTO

1. Il Giudice Unico Regionale e il Presidente della Commissione di Disciplina, ricevuto dall'Ufficio del Procuratore Federale, l'atto di incolpazione (ovvero l'atto di opposizione avverso il decreto di condanna a contraddittorio eventuale e successivo emesso ai sensi del quint'ultimo comma del precedente art.14), così come il Presidente della Commissione di Disciplina od il Presidente della Commissione Federale d'Appello, non appena ricevuto l'atto di impugnazione ed il fascicolo del procedimento di primo grado, fissa l'udienza di discussione per data non più lontana, di norma, di quarantacinque giorni dalla ricezione (eccettuati i periodi feriali), dandone comunicazione, per il tramite della Segreteria, sia

all'inculpato che all'Ufficio di Procura, entro il termine di almeno venti giorni prima dell'udienza, ed invitando gli stessi a partecipare personalmente.

2. L'inculpato potrà, ricevuto l'atto di incolpazione, prendere visione degli atti del procedimento, estrarne copia e depositare, entro il perentorio termine di cinque giorni prima dell'udienza, la propria lista testi, che deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle circostanze sulle quali intende farli sentire, con onere per l'inculpato di far intervenire i testi all'udienza; entro il medesimo termine perentorio di cinque giorni prima dell'udienza, l'inculpato ed il Procuratore Federale potranno depositare memorie scritte, documenti, fotografie, filmati.
3. I testimoni hanno l'obbligo di presentarsi all'udienza indicata e la loro assenza ingiustificata costituisce illecito disciplinare nei casi in cui essi siano soggetti all'ordinamento federale.
4. Il Giudice di primo grado (sia GUR che Commissione):
 - a) verifica la regolarità delle convocazioni;
 - b) acquisisce il materiale probatorio indicato dall'inculpato e dalla Procura Federale (documenti, video, fotografie, e quant'altro);
 - c) interroga l'inculpato ed i testimoni che gli sono stati indicati e che ritiene utile ascoltare, in quanto in grado di riferire su circostanze pertinenti ai fatti contestati;
 - d) dispone gli ulteriori accertamenti che dovesse ritenere ancora necessari;
 - e) esaurita la fase istruttoria, invita Procuratore Federale ed inculpato a precisare le rispettive richieste;
 - f) è ammessa una sola replica per parte;
 - g) subito dopo la chiusura della discussione, redige la decisione e dà lettura del dispositivo, dichiarando se vi è motivazione contestuale, ovvero se si riserva di redigerla; in tale ultima ipotesi il termine per il deposito della motivazione non potrà comunque essere superiore a sessanta giorni;
 - h) in caso di decisioni attinenti a questioni particolarmente difficoltose, o di necessità di esaminare cospicue quantità di documenti, il Giudice potrà riservarsi di decidere, depositando la decisione nel termine massimo di novanta giorni, in luogo dei sessanta di cui al punto g).
5. Durante il dibattimento l'inculpato ha diritto di essere ascoltato e di rilasciare dichiarazioni

prima della decisione; comunque ha diritto di parlare per ultimo.

6. L'Organo Giudicante, terminata l'assunzione delle prove richieste dalle parti, ove ne ritenga la necessità, può disporre, anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, altrimenti pronuncia la sua decisione, che dovrà comunque essere emessa entro il termine di tre mesi dalla udienza di prima trattazione.
7. L'Organo giudicante potrà, per comprovate e motivate ragioni obiettive che rendano impossibile il completamento del giudizio entro il termine di cui sopra, prorogare di trenta giorni il termine stesso con provvedimento motivato.

ART. 16

NORME SPECIALI PER IL GIUDIZIO DINANZI LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E LA COMMISSIONE FEDERALE DI APPELLO

1. La Commissione di Disciplina e la Commissione Federale d'Appello giudicano composte da tre membri, tra i quali il Presidente, od altro componente da questi designato in sua sostituzione solo in caso di suo assoluto impedimento.
2. Il giudizio viene espresso a maggioranza.
3. Qualora la Commissione ne ravvisi la necessità, potrà disporre lo svolgimento di ulteriori attività di acquisizione probatoria, eventualmente delegando un suo componente ovvero il Giudice Unico Regionale del luogo ove il mezzo istruttorio deve essere espletato, al quale può esser conferita specifica delega con indicazione delle prove da assumere.

Art. 17

IMPUGNAZIONI

1. Tutte le decisioni che definiscono il giudizio di primo grado sono soggette ad impugnazione, che deve essere proposta entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti:

- a) dalla lettura in udienza del dispositivo, quando contestualmente sia stata redatta anche la motivazione, se l'incolpato è presente personalmente;
- b) dalla ricezione della comunicazione di avvenuto deposito della decisione, quando questa non sia stata redatta contestualmente o non vi sia stata presenza dell'incolpato alla lettura del dispositivo in udienza.
2. L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, specifici motivi di impugnazione, ed essere depositato o spedito, a mezzo raccomandata a.r., alla segreteria dell'Organo che dovrà decidere l'impugnazione; una copia deve essere contestualmente inviata alla segreteria dell'Ufficio di Procura Federale.
 3. In caso di spedizione dell'atto di impugnazione, la dimostrazione della tempestività della stessa sarà dimostrata dalla data di consegna del plico all'Ufficio postale, quale risultante dal relativo timbro.
 4. Tutte le impugnazioni di decisioni che definiscono il giudizio di primo grado devono essere accompagnate dal contestuale deposito, mediante assegno circolare intestato alla FISE, di una somma di denaro, la cui entità viene stabilita annualmente dal Consiglio Federale con riferimento ai costi di funzionamento degli Organi di Giustizia; in caso di accoglimento dell'impugnazione il deposito sarà restituito.
 5. Il mancato integrale versamento del deposito comporta la irricevibilità della impugnazione, che potrà comunque essere ripresentata fino alla scadenza dei termini di impugnazione.
 6. Entro gli stessi termini, e con le medesime modalità, eccettuato il deposito per l'impugnazione, può essere proposta impugnazione dalla Procura Federale.
 7. Il Presidente dell'Organo giudicante di secondo grado, ricevuto dalla segreteria del Giudice di primo grado l'intero fascicolo del procedimento (il quale deve essergli trasmesso nel più breve tempo possibile, e comunque entro dieci giorni dalla ricezione da parte della Segreteria dell'atto di impugnazione), provvede, nei modi e con i termini previsti al precedente art. 15, alla convocazione delle parti per la trattazione del giudizio di secondo grado.

8. Il Giudice dell'impugnazione decide sulla base degli atti acquisiti nel procedimento di primo grado.
9. L'impugnante ed il Procuratore Federale possono proporre nuove prove unicamente qualora la loro necessità, ritenuta dall'Organo di appello indispensabile al fine della decisione, sia emersa successivamente alla definizione del giudizio di primo grado oppure qualora dimostrino di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a loro non imputabile.
10. Con l'impugnazione non si possono sanare irregolarità procedurali commesse nel giudizio di primo grado.
11. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio
12. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità erroneamente dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito.
13. Se rileva che l'Organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo di primo grado per un nuovo esame del merito.
14. Il Giudice di appello, se rileva una nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.
15. In caso di impugnazione del solo incolpato, la sanzione irrogata non potrà essere aumentata.

ART. 18
DIRITTO DI DIFESA

1. Il soggetto nei confronti del quale vengono svolti accertamenti, dal momento in cui riceve la prima convocazione da parte dell'Ufficio di Procura Federale, può farsi assistere, ma non rappresentare, durante gli interrogatori ed in seguito dinanzi gli Organi giudicanti, da un difensore, presentare memorie, scritti ed indicare temi di indagine.
2. Il difensore dell'incolpato ha facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, che potrà sottoporre sia al Procuratore Federale che all'Organo Giudicante.

ART. 19
FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Il tesserato deve, all'atto del tesseramento, indicare il domicilio presso il quale debbono essergli inviate le comunicazioni federali, comprese quelle relative ad eventuali procedimenti disciplinari, e comunicare ogni variazione del medesimo al Comitato Regionale presso il quale è iscritto.
2. In caso di mancata comunicazione di variazioni del domicilio, le comunicazioni eseguite in quello indicato saranno ritenute validamente eseguite, e ciò indipendentemente dalla effettiva conoscenza che il tesserato ne abbia avuto.
3. Le comunicazioni possono essere eseguite con i mezzi ritenuti di volta in volta i più opportuni: raccomandata, telegramma, fax. Le comunicazioni ai testimoni possono effettuarsi anche per mezzo del telefono.
4. Le comunicazioni all'incolpato contenenti i capi di incolpazione devono essere necessariamente eseguite tramite raccomandata a.r. e in caso fissazione delle udienze con telegramma.

5. Le decisioni rese dagli Organi di Giustizia saranno comunicate, a mezzo raccomandata a.r., a cura della segreteria dell'Organo che le ha emesse:
 - a) all'incolpato, nel domicilio indicato all'atto del tesseramento, ovvero nell'ultimo successivamente comunicato;
 - b) al Procuratore Federale, presso la sede dell'Ufficio di Procura;
 - c) a tutti i Comitati Regionali;
 - d) alla Associazione presso la quale il tesserato è iscritto;
 - e) alla Segreteria Generale;
 - f) al Consiglio Federale.

ART. 20

PROVVISORIA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI PRIMO GRADO

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive, anche se non sono ancora passate in giudicato.
2. La esecutorietà decorre dalla lettura della motivazione e del dispositivo nel caso di presenza dell'incolpato alla detta lettura al termine del dibattimento, ovvero, negli altri casi, dalla data di ricevimento della comunicazione della sentenza.
3. La presentazione dell'impugnazione, così come la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame, non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il Presidente dell'Organo competente a decidere sul gravame, ovvero il componente dello stesso all'uopo designato dal Presidente, in caso di suo impedimento, su istanza dell'incolpato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi ragioni, specificamente dedotte e documentate dal medesimo, può disporre la sospensione dell'esecuzione.
4. In caso di sospensione di una autorizzazione a montare, il Comitato Regionale di appartenenza del tesserato dovrà curare il ritiro della stessa, dandone sollecita conferma all'Ufficio di Procura.
5. In caso di riforma od annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti

interamente o parzialmente si intendono revocati e non potranno comunque risultare dal certificato del Casellario.

ART. 21

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. Gli Organi Giudicanti di primo grado possono emettere, su istanza della Procura Federale, nei casi di particolare gravità ed urgenza, provvedimento cautelare di sospensione dell'incolpato dall'esercizio di ogni attività agonistica, ovvero dai compiti ed attività conseguenti a cariche od incarichi federali o associativi, o di cui ad un brevetto federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono evidenziare la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e/o l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e/o la reiterazione delle violazioni.
3. La durata della sospensione non può essere superiore ai novanta giorni e non è rinnovabile.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Nel caso di procedimento di competenza della Commissione di Disciplina il provvedimento, verrà assunto dal Presidente della Commissione stessa, ovvero da un componente all'uopo designato dal Presidente in caso di suo grave impedimento.
6. Il provvedimento cautelare, a pena di nullità, deve essere motivato, con particolare riferimento alle esigenze che richiedono la sua adozione ed alla gravità del fatto, e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'incolpato, la descrizione del fatto addebitato, l'indicazione delle norme violate.
7. Il provvedimento cautelare deve essere comunicato all'incolpato, nonché al Procuratore Federale, al Comitato Regionale di appartenenza del tesserato colpito dalla misura, alla

Segreteria della FISE, al Consiglio Federale ed a tutti i Comitati regionali.

8. L'incolpato potrà impugnare il provvedimento dinanzi al Giudice di secondo grado, con ricorso motivato, da inviare alla segreteria dell'Organo che dovrà decidere l'impugnazione con copia contestualmente inviata alla Procura Federale, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
9. Si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per l'impugnazione delle decisioni del giudice di primo grado, con esclusione del deposito dell'importo stabilito per l'appello.
10. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà emesso dal Presidente dell'Organo di secondo grado o da un suo componente all'uopo designato dal Presidente, in caso di suo grave impedimento.

ART. 22

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Qualora l'accertamento dei fatti costituenti l'oggetto del procedimento disciplinare sia già sottoposto al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, l'Organo dinanzi al quale pende il procedimento potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il procedimento disciplinare sino all'esito del predetto.

ART. 23

REVISIONE

1. Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugate per revisione.
2. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).

3. Si può proporre la revisione:
 - a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) in caso di sopravvenienza di nuove prove di innocenza;
 - c) in caso di falsità in atti o in giudizio di altro fatto-infrazione da cui dipende l'attuale condanna.
4. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali l'esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile, infine, senza limiti di tempo.
5. La domanda, proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale dal sanzionato o dal Procuratore federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti alla Commissione Federale di Appello. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal Consiglio federale.
6. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'Organo giudicante ne dichiara l'inammissibilità.
7. Lo stesso Organo può, in qualsiasi momento, disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.
8. In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'Organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
9. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

ART. 24

AMNISTIA

1. E' una delle cause di estinzione del reato, se interviene quando non vi sia stata ancora

sanzione (amnistia propria).

2. Se interviene dopo la sentenza di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della sanzione (amnistia impropria).
3. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
4. Non si applica ai recidivi.
5. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio Federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, oppure parziale. Nel corso di più violazioni si applica alle singole sanzioni per i quali è concessa.
6. Il Consiglio federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia.
7. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di "non luogo a procedere".

ART. 25

INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sulla violazione. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente, non presuppone una condanna irrevocabile, può commutare la sanzione irrogata in altra più lieve.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica nei casi di recidiva.

ART. 26

GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata.
2. La grazia è un provvedimento di competenza del Presidente Federale.
3. La grazia si applica ad una sentenza irrevocabile ed opera sulla sanzione principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una sanzione di specie diversa; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

ART. 27

RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa, su istanza del sanzionato alla Commissione Federale d'Appello, a condizione che:

- a) sia stata scontata interamente la sanzione;
 - b) siano decorsi almeno cinque anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
 - c) il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
2. Nell'istanza, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.
 3. La Commissione d'Appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione.
 4. La decisione che concede la riabilitazione deve essere trascritta nel Casellario Federale.
 5. La riabilitazione è revocata di diritto se il riabilitato commette entro cinque anni dalla concessione della stessa una infrazione per la quale venga comminata la sanzione della sospensione o della radiazione o venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti.
 6. La revoca della riabilitazione è decisa dalla Commissione Federale d'Appello su istanza del Procuratore Federale, in contraddittorio con l'interessato.

ART. 28

VERBALI DEGLI ATTI E SOTTOSCRIZIONE DELLE DECISIONI

1. Di tutti gli atti istruttori compiuti dagli Organi di disciplina, deve essere redatto processo verbale debitamente sottoscritto dalle parti, da coloro che hanno reso testimonianza e dai componenti dell'Organo che hanno assunto la deposizione.
2. Le decisioni degli Organi disciplinari collegiali sono assunte a maggioranza, e debbono essere sottoscritte da almeno due dei componenti, tra i quali obbligatoriamente l'estensore della motivazione.

ART. 29

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI MINORI

1. Le iniziative difensive che spettano all'incolpato minorenni, o che il medesimo ha diritto di assumere nell'ambito del procedimento disciplinare, debbono essere compiute da chi esercita la potestà parentale.
2. Nel caso in cui l'incolpato sia un minorenni, dovrà essere convocato uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o tutoria e l'istruttore del minore.

ART. 30

SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE, USO E METODI DOPING

1. Gli Organi di disciplina, nel giudicare i casi di uso di sostanze che rientrano nell'elenco delle sostanze vietate, in quanto rientranti nella specifica normativa elaborata dal CONI, dalla FISE e dal Regolamento veterinario in relazione alle sostanze dopanti, e di cui è proibita la somministrazione ai cavalli, dovranno attenersi alle prescrizioni di cui alle dette norme, sia per quanto attiene le procedure, sia per quanto attiene le sanzioni da infliggere.
2. In caso di positività al doping da parte dei tesserati, la Procura Federale dovrà darne immediata comunicazione alla Procura Nazionale Antidoping del CONI, fornendo tutta la necessaria collaborazione.

ART. 31

DECORRENZA DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni hanno effetto, come previsto dall'art.20, dal momento in cui la decisione è stata comunicata con le modalità di cui al presente Regolamento al soggetto nei cui confronti è stata assunta.
2. Nel caso di comminazione del provvedimento della sospensione, il soggetto nei cui

confronti tale provvedimento è stato assunto, è obbligato a consegnare immediatamente la propria autorizzazione a montare al Comitato Regionale presso il quale è iscritto, ed a non svolgere le attività inibitegli, sia in Italia che all'estero.

3. Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce ulteriore illecito disciplinare, a prescindere dalla sanzione già irrogata, che dovrà comunque essere eseguita, e l'apertura di altro procedimento disciplinare.

ART. 32

PRESCRIZIONE

1. Le infrazioni si estinguono per prescrizione dopo tre anni dalla loro commissione.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni al Regolamento Antidoping, si prescrivono dopo cinque anni dalla loro commissione.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione, per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro Giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è prevista dal presente regolamento.
5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
6. Sono cause interruttive del corso della prescrizione:
 - l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
 - l'invito a presentarsi al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nel primo e nel secondo comma possono essere prolungati oltre la metà.

ART. 33
COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli affiliati, gli aggregati, le Scuole riconosciute e tutti i tesserati della F.I.S.E. esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di ogni controversia che dovesse tra loro insorgere per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza di altri Organi federali.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri.
3. Chi intende sottoporre una controversia al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, deve inviare la relativa comunicazione, a mezzo raccomandata a.r. alla controparte ed alla Segreteria Federale.
4. La comunicazione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) la designazione di un arbitro, con l'invito alla controparte a designare il secondo arbitro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato;
 - d) la dichiarazione di accettazione dell'arbitro designato.
5. La parte nei cui confronti è stata proposta la domanda, deve designare il secondo arbitro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, a mezzo raccomandata a.r., inoltrata alla Segreteria federale ed al richiedente.
6. La controparte all'atto della designazione del proprio arbitro, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
7. Entro 30 giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.

8. In caso di mancata designazione dell'arbitro della parte nei cui confronti è richiesto l'arbitrato, ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale nei termini indicati, provvede la Commissione Federale d'Appello.
9. La nomina così fatta rimane ferma per l'intera durata del procedimento anche nel caso in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima tardivamente il mancato gradimento nei confronti dell'Arbitro designatole d'ufficio.
10. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avviene con le stesse modalità della nomina, entro 30 giorni dall'indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
11. Le dimissioni rassegnate successivamente all'emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
12. La parte può recusare l'arbitro che non ha nominato ed il Presidente del Collegio Arbitrale negli stessi casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.
13. Competente a decidere è la Commissione Federale d'Appello.
14. Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme e come amichevole compositore in arbitrato irrituale, con decisione non impugnabile.
15. Ciascuna delle parti ha diritto di essere rappresentata, assistita e difesa.
16. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale e per il compenso agli arbitri, da essi stessi stabilito, salvo soccombenza decisa dal Collegio.
17. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale.
18. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti collegialmente.

19. Il lodo deve contenere:

- a) l'indicazione delle parti;
- b) l'esposizione sommaria dei motivi;
- c) il dispositivo;
- d) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
- e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del luogo, giorno, mese ed anno in cui è stata apposta.

20. Il lodo è valido se sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché essi abbiano tutti partecipato alla discussione, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

21. Il lodo deve essere depositato per l'esecuzione entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria generale che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti con lettera raccomandata a.r.

22. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione. La mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare.

Art. 34

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT

1. Le controversie che contrappongono la F.I.S.E. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della Giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori ai 120 giorni di sospensione.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, a istanza del soggetto affiliato

o tesserato, ovvero a istanza della F.I.S.E., a un tentativo di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

3. L'istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione.
4. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta, a istanza della F.I.S.E., ovvero dell'affiliato o del tesserato, a un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport.
5. Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
6. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o per le quali siano istituiti procedimenti arbitrari nell'ambito della F.I.S.E.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'attestazione di conformità da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 3 del 4 febbraio 2003 di riconoscimento di conformità del Regolamento di Giustizia della F.I.S.E. allo Statuto federale, alla vigente legislazione in materia sportiva ed ai principi dell'Ordinamento giurisdizionale
